



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“Majorana – Fascitelli”

Corso Risorgimento, 353 – 86170 Isernia

Tel. 0865/414128 – 414284

sito web: <https://www.isismajoranafascitelli.edu.it>

e-mail: isis01200r@pec.istruzione.it; isis01200r@istruzione.it



ISIS "MAJORANA - FASCITELLI"
Prot. 0006910 del 17/09/2024
V-4 (Uscita)

**Ai Sigg. docenti
dell'I.S.I.S. “Majorana-Fascitelli”
Isernia**

Trasmissione: a mezzo e-mail

Agli alunni ed ai loro genitori
Trasmissione: a mezzo e-mail inviata ai genitori

Al D.S.G.A.

**Registro elettronico
Categoria “Organizzazione”
Sito web**

OGGETTO: Assenze e validità dell'anno scolastico ai fini della valutazione finale degli alunni. C.M. n. 20 del 4 marzo 2011, esplicativa degli artt. 2 e 14 del DPR n. 122/2009 – Regolamento generale sulla valutazione degli alunni e D. Lgs. 62/2017. Direttive del Dirigente Scolastico.

Dando seguito alla C. M. n. 20 prot. n. 1483 del 4/3/2011, esplicativa del Regolamento di Valutazione D.P.R. 122/2009, si forniscono le indicazioni operative concernenti le norme applicative del limite delle assenze per la validità dell'anno scolastico e la conseguente ammissione allo scrutinio di valutazione finale.

Premesso che:

- i docenti hanno l'obbligo di conoscere i contenuti della predetta normativa e di annotare correttamente sul registro di classe le assenze degli studenti, comprese le entrate e le uscite fuori orario;
- la disposizione non si riferisce ai giorni, bensì alle ore, per cui sono rilevanti non solo le ore delle assenze ordinarie, ma anche le ore e i minuti delle entrate posticipate e delle uscite anticipate;
- per determinare il limite minimo di presenza ci si riferisce al monte ore annuale delle lezioni, che consiste nell'orario complessivo e obbligatorio di tutte le discipline definito dagli ordinamenti e dai quadri orari dei singoli percorsi e non nella quota oraria annua di ciascuna disciplina;

si riportano di seguito le indicazioni più rilevanti, delle quali tenere conto, sia per la corretta informazione agli studenti ed ai genitori, sia per l'applicazione delle procedure connesse allo svolgimento degli scrutini intermedi e finali.

La normativa di riferimento (art 14, comma 7 del DPR 122/2009, C.M. 20 del 4/3/2011; art. 13, comma 2 del D. Lgs. 62/2017) prevede che “..... ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato”. Lo scopo è quello di sollecitare gli studenti al massimo impegno di presenza a scuola e di consentire ai docenti di disporre della maggior quantità possibile di elementi per la valutazione degli apprendimenti e del comportamento.

La stessa circolare prevede che “le istituzioni scolastiche possono stabilire per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al limite minimo di presenze a condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe o di interclasse, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”.

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo.

Non sono considerate ore di assenza:

- la partecipazione ad attività organizzate e/o autorizzate dalla scuola, anche quando si svolgono al di fuori dei locali scolastici (progetti didattici inseriti nel PTOF e approvati dai Consigli di Classe, attività sportive promosse dalla scuola o reti di scuole, campionati studenteschi, attività di orientamento, convegni e manifestazioni culturali con la presenza dei docenti accompagnatori);
- partecipazioni dei rappresentanti eletti alla Consulta Provinciale degli studenti e agli organi studenteschi ufficiali correlati;
- partecipazione a stage e percorsi di alternanza scuola-lavoro;
- partecipazione a progetti europei (es. Erasmus e scambi culturali), esperienze di studio all'estero autorizzate e riconosciute dal Ministero.

Non vengono computate ai fini della validità dell'anno scolastico le assenze dalle lezioni dovute a:

- partecipazione ad esami di certificazione esterna (es. certificazioni linguistiche) e/o a concorsi e prove per l'accesso alle Università o ad altri percorsi formativi post diploma;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerino il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).

Sono considerate come ore di assenza secondo il numero delle ore giornaliere di lezione:

- entrate in ritardo ed uscite anticipate, anche se giustificate da un genitore e autorizzate dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato; in particolare, ai fini dell'attribuzione del voto di condotta e del credito scolastico, ogni gruppo di tre (3) ore di entrate in ritardo e/o uscite anticipate è conteggiato come un (1) giorno di assenza
- assenze brevi per malattia e/o motivi di famiglia;
- assenze collettive;
- assenze nel caso di mancata partecipazione a viaggi d'istruzione, a visite guidate o ad attività organizzate in orario curricolare a cui la classe partecipa.

Inoltre, ai sensi dell'art. 14 comma 7 del Regolamento D.P.R. 122/2009, gli OO. CC. di questo Istituto hanno stabilito le seguenti **deroghe motivate e straordinarie** al limite obbligatorio di frequenza del monte ore annuale:

- assenze per malattie con ricovero ospedaliero, assenze per terapie e/o cure programmate, permanenza in altri luoghi di cura o in casa, anche per periodi non continuativi, debitamente documentate da struttura sanitaria pubblica o convenzionata, a condizione che sia possibile per l'alunna/o seguire percorsi formativi personalizzati o attività didattiche predisposti dai competenti Consigli di classe. Le deroghe hanno effetto soltanto in presenza di adeguata documentazione che attesti anche un percorso formativo sostitutivo nonché di congrui ed essenziali elementi di valutazione, tali da consentire l'espressione di un giudizio finale da parte del Consiglio di classe (es. istruzione domiciliare);
- assenze continuative, superiori a 5 giorni, per malattia, con relativa certificazione;
- assenze (fino a 3 giorni) per lutti di familiari;
- assenze per visite mediche specialistiche;
- assenze per partecipare a TOLC universitari opportunamente certificati (un solo TOLC per gli studenti delle classi IV, fino a un massimo di 3 per gli studenti delle V);
- assenze per sostenere gli esami per il Diploma di Conservatorio.

Si precisa che la malattia deve essere certificata al massimo entro 2 gg dal rientro a scuola. I certificati presentati successivamente non saranno accettati; si aggiunge, inoltre, che la documentazione relativa alle altre tipologie di deroga dovrà essere consegnata tempestivamente e comunque entro il termine dell'anno scolastico presso la Segreteria.

Si invitano pertanto i genitori a controllare periodicamente le assenze dovute a cause diverse da quelle per cui è concessa la deroga.

I docenti coordinatori di classe verificheranno ogni situazione ritenuta a rischio e forniranno periodicamente al Dirigente ogni opportuna indicazione sul caso.

Si riporta di seguito la tabella con l'indicazione dell'orario annuale personalizzato per ciascuna classe e per i diversi percorsi e del limite minimo di ore di presenza richiesto per l'ammissione allo scrutinio finale ed all'Esame di Stato.

	N. ore settimanali		Monte ore annuale delle lezioni	Numero minimo ore di frequenza	Numero massimo ore di assenza
LICEO CLASSICO	I BIENNIO	27	891	668	223
	II BIENNIO	31	1023	767	256
	V ANNO	31	1023	767	256
LICEO SCIENTIFICO	I BIENNIO	27	891	668	223
	II BIENNIO	30	990	743	247
	V ANNO	30	990	743	247
CURVATURA BIOMEDICA	II BIENNIO V ANNO	31	1023	767	256

È compito del Consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti nel Regolamento di Istituto e delle indicazioni della C.M. n. 20 del 4.03.2011, se il singolo studente abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe di cui al suddetto articolo, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo. Di tale accertamento sarà data evidenza con specifica delibera motivata in sede di scrutinio finale.

La comunicazione di assenze, ritardi ed uscite anticipate sarà regolarmente fornita attraverso:

- comunicazione a novembre e a febbraio, in occasione degli incontri scuola-famiglia;
- comunicazione via e-mail ad aprile ai genitori degli alunni che abbiano superato il 20% di assenze;
- ogniqualvolta se ne faccia richiesta.

Le famiglie potranno inoltre verificare autonomamente, dal portale Argo didUP famiglia, la situazione delle assenze del proprio figlio.

Si evidenzia che l'introduzione della norma, nonché della presente Direttiva, è occasione per responsabilizzare gli studenti e le loro famiglie sull'importanza di ogni ora di lezione e sulla necessità di impegnarsi nell'evitare o contenere assenze, ritardi, uscite anticipate.

I docenti hanno l'obbligo di informare gli studenti e le famiglie del contenuto della presente direttiva, pubblicata sul sito web della scuola, corredata della normativa di riferimento.



Validità dell'anno scolastico - C.M. n. 20 del 04/03/2011;



Regolamento valutazione alunni - D.P.R. 122/2009.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Carmelina DI NEZZA